

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1333

Vol. 1970/0200

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1333 def.

Bruxelles, 27 novembre 1970

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento n. 137/67/CEE che stabilisce le norme generali relative al sistema detto "prodotti pilota e prodotti derivati" che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento n° 137/67/CEE che stabilisce le norme generali relative al sistema detto "prodotti pilota e prodotti derivati" che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento n° 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n° 1253/70 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la nomenclatura dettagliata dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n° 121/67/CEE figura nell'allegato II del regolamento n° 137/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che stabilisce le norme generali relative al sistema detto "prodotti pilota e prodotti derivati" che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n° 1051/68 (4); che la lista dei prodotti pilota e dei prodotti derivati del settore delle carni suine figura nell'allegato I di tale regolamento;

Considerando che lo sviluppo degli scambi dei prodotti a base di carni suine ha conferito una più grande importanza alla tarifficazione precisa dei prodotti delle sottovoci n. 16.01 B.I. e 16.02 B.III. a) 1, 2 e 3 della tariffa doganale comune; che, in alcuni casi, è emerso che il testo attuale non permette una uniforme tarifficazione nella Comunità; che occorre quindi modificare il testo di dette sottovoci tariffarie che figurano nell'allegato II del regolamento n° 137/67/CEE; che occorre quindi adattare l'allegato I del suddetto regolamento;

.../...

(1) GU n° 117 del 19. 6.1967, p. 2283/67

(2) GU n° L 143 dell'1. 7.1970, p. 1

(3) GU n° 122 del 22. 6.1967, p. 2395/67

(4) GU n° L 179 del 25. 7.1968, p. 1

Considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n° 121/67/CEE, la nomenclatura prevista presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La nomenclatura delle voci 16.01 e 16.02 della tariffa doganale comune di cui all'allegato II c) del regolamento n° 137/67/CEE, è sostituita dalla nomenclatura seguente :

N° della tariffa	Designazione dei prodotti
c) 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue : A. di fegato B. altri (b) : I. Salsicce e salami, stagionati o da spalmare, non cotti II. non nominati
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : A. di fegato : II. altre B. altre : III. non nominate : a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso : 1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, ^{il lardo e} compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine : aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti bb) Spalle, anche in parti cc) altre 2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, ^{il lardo e} compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine 3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, ^{il lardo e} compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

b) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

.../...

Articolo 2

L'allegato I del regolamento n° 137/67/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

ALLEGATO

Elenco dei prodotti pilota e dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n° 121/67/CEE

	Numero della nomenclatura dell'allegato II del regolamento n° 137/67/CEE	Designazione dei prodotti
Prodotto pilota	02.01 A III a) 1	Carni della specie suina domestica, in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna
Prodotti derivati	02.01 A III a) e 02.05 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia :
	02.05 B I b)	6. altre Carni della specie suina domestica, secche o affumicate :
		1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 6. altre
Prodotto pilota	02.01 A III a) 2	Prosciutti, anche in parti, non disossati
Prodotti derivati	02.01 A III a) e 02.05 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate od in salamoia :
	02.05 B I b)	6. altre Carni della specie suina domestica, secche o affumicate :
		2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 6. altre
.../...		

	Numero della nomenclatura dell'allegato II del regolamento n° 137/57/CEE	Designazione dei prodotti
	15.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :
	B	altri :
		I. Salsicce e salami, stagionati o da spalmare, non cotti
		II. non nominati
	15.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
	B	altre :
	III	non nominate :
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso :
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi ^{il lardo e} i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine :
		bb) Spalle, anche in parti
		cc) altre
		2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi ^{il lardo e} i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
		3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi ^{il lardo e} i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
Prodotto pilota	02.01 A III a) 4	Lombate, anche in parti, non discossate

.../...

	Numero della nomenclatura dell'allegato II del regolamento n° 137/67/CEE	Designazione dei prodotti
Prodotti derivati	02.01 A III a) e 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia :
	6. altre	
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate :
		4. Lombate, anche in parti, non disossate
		6. altre
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :
	B	altre :
	III	non nominate :
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso :
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi ^{il} lardo e ⁱ grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine :
		aa) Prosciutti, filetti e/o lombate, anche in parti
Prodotto pilota	02.01 A III a) 5	Pancette (ventresche), anche in parti
Prodotti derivati	02.01 A III a) e 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia :
		6. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate :
		5. Pancette (ventresche), anche in parti
		6. altre

.../...

	Numero della nomenclatura dell'allegato II del regolamento n° 137/67/CEE	Designazione dei prodotti
	16.02 B III	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : altre : non nominate : a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso : 2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi ^{il lardo} i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine 3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie ^{il lardo} di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
Prodotto pilota	02.05 A I	Lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia (escluso il grasso di maiale non pressato né fuso)
Prodotti derivati	02.05	A. Lardo : II. secco o affumicato B. Grasso di maiale
	16.01 B	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue : altri : I. Salsicce e salami, stagionati o da spalmare, non cotti II. non nominati

.../...

	Numero della nomenclatura dell'allegato II del regolamento n° 137/67/CEE	Designazione dei prodotti
	16.02 B III	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : altre : non nominate : a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso : 1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, ^{il lardo e} di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine : cc) altre 2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi ^{il lardo e} i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine 3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi ^{il lardo e} i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine